

# CORONAVIRUS Attività Produttive Industriali, Commerciali e Professionali consentite

- Sino al 3 aprile sono consentite solo le attività con codice ATECO rientrante nelle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e 1 del DM 25 marzo 2020 (scheda successiva).
- Le linee produttive riconducibili ai Codici Ateco individuati sono esclusivamente riferite alla produzione di beni di necessità.
- Per la valutazione sulla possibilità o meno di proseguire nella attività, occorre fare riferimento al codice ATECO della attività <u>effettivamente</u> svolta dall'impresa. Se il codice relativo alla attività effettiva non è incluso tra quelli che possono proseguire, l'attività deve interrompersi anche qualora l'impresa possieda altri codici ATECO inclusi tra quelli autorizzati.
- RISTORAZIONE (Codice Ateco 56 e relativi sottocodici): l'art. 1 del DPCM dell'11 marzo stabilisce "Sono sospese le attività" dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività" di confezionamento che di trasporto".
- Le attività professionali non sono sospese, restando ferme le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, punto 7, del DPCM 11 marzo 2020, che valgono anche per la attività produttive non sospese, ovvero: a) massimo utilizzo del lavoro agile; b) incentivazione di ferie e congedi retribuiti; c) sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; d) adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e di protezione individuale; e) incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.
- Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020.
- È tuttavia consentito il proseguimento delle attività non indicate nell'allegato 1 del DM 25 marzo 2020, purché esse siano funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché degli impianti a ciclo produttivo continuo. Per poter proseguire l'attività è obbligatoria una comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva (in cui sono spiegati e giustificati i motivi della richiesta indicando le imprese e le amministrazioni beneficiare dei servizi e delle proprie forniture) fino ad eventuale diniego l'attività può essere proseguita, senza necessità di alcuna specifica autorizzazione.
- Sono sempre possibili le attività (pubbliche o in concessione) che erogano servizi di pubblica utilità, nonché produzione, trasporto e commercializzazione consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari.
- Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del DM 25 marzo 2020, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alle ore 23.59 del 28 marzo 2020.
- Le attività sospese possono proseguire se organizzate in modalità di lavoro a distanza o agile.
- Rimane l'obbligo, in ogni caso, per tutte le attività per le quali è consentito il proseguimento, del massimo rispetto dei protocolli di sicurezza, che sono comunque condizione necessaria per poter continuare il lavoro (sanificazione, distanze minime, DPI, ecc...), ai sensi dell'articolo 1, comma 1, punto 7, del DPCM 11 marzo 2020.
- Le disposizioni del nuovo Dpcm si applicano cumulativamente a quelle di cui al Dpcm 11 marzo 2020, nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, i cui termini di efficacia sono prorogati entrambi sino al prossimo 3 aprile.

### **SPOSTAMENTI**

- Rimane fermo, in generale, il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano.
- Gli spostamenti sono infatti consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, non essendo più consentito lo spostamento in particolare per il rientro presso il proprio domicilio (vedasi nuova autocertificazione del 26/03/2020). Ciò vale anche per gli spostamenti all'interno del medesimo comune, consentiti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (ex DPCM 8 marzo 2020).
- Fare riferimento al modello di autocertificazione in uso corrente.



Le attività - con i relativi codici Ateco - riconosciute come servizi essenziali dal Governo con i decreti dell'11 marzo 2020 e 25 marzo 2020 e che quindi restano aperte anche durante la restrizione stabilita fino al 3 aprile 2020

	AGRICOLTURA
01 03	COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANI- MALI PESCA E ACQUACOLTURA
	ESTRATTIVE
05 06 09.1	ESTRAZIONE DI CARBONE ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
	ALIMENTARI
10 11	INDUSTRIE ALIMENTARI INDUSTRIA DELLE BEVANDE
	FABBRICAZIONE MODA
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali ma- terie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

# CARTA E IMBALLAGGI

13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

**14.12.00** Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

16.24	Fabbricazione di imballaggi in legno
17	FABBRICAZIONE DI CARTA
10	OTAMBA E DIDDODLIZIONE DI OLIDDODTI DEGLI

19

STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 18

# FABBRICAZIONE CHIMICA GOMMA PLASTICA

FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFI-

	NAZIONE DEL PETROLIO
20	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI (ad esclusione dei codici:
	20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PRE-
	PARATI FARMACEUTICI
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei
	codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per far-
	macia

	FABBRICAZIONE METALMECCANICA
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la con- fezione e per l'imballaggio
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
	ΡΙΡΔΡΑΖΙΩΝΙ ΜΔΝΙΙΤΕΝΖΙΩΝΙ

# KIPAKAZIUNI MANU I ENZIUNI

RIPARAZIONE E MANUTENZIONE INSTALLAZIONE DI MAC-**33** CHINE E APPARECCHIATURE (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)

# MULTIUTILITY

<b>35</b>	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CON-
	DIZIONATA
36	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

**37** GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE

38 ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RI-FIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI

39 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI

42 INGEGNERIA CIVILE (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)

# **INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI**

43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni

#### **AUTO RIPARAZIONI**

45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli
	e commercio di relative parti e accessori

# **COMMERCIO ALL'INGROSSO**

46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e pro-
	dotti del tabacco

**46.46** Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici **46.49.2** Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali

**46.61** Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori

**46.69.91** Commercio all'ingrosso strumenti e attrezzature ad uso scientifico

**46.69.94** Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici **46.71** Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento

# **COMMERCIO AL DETTAGLIO**

**47.11.1** Ipermercati **47.11.2** Supermercati

47.11.3 Discount di alimentari

**47.11.4** Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

**47.19.2** Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

**47.2** Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati

**47.3** Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

47.4 Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati

**47.52.1** Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

47.52.2 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

**47.59.3** Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

47.62.1 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

**47.73.1** Farmacie

**47.73.2** Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

**47.74** Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

**47.75.1** Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

47.76.2 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

47.78.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

**47.78.4** Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

**47.78.6** Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

**47.81** Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande

**47.91.1** Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

**47.91.2** Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

**47.91.3** Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

**47.99.2** Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

## **TRASPORTO**

**49** TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE

**50** TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA

**51** TRASPORTO AEREO

**52** MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI

53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE

# SERVIZI INFORMAZIONE ASSICURATIVI FINANZIARI ETC

j (DA 58 SERVIZI DI INFORMAZIONE A 63) E COMUNICAZIONE K (DA 64 ATTIVITÀ FINANZIARIE

**A 66)** E ASSICURATIVE

**69** ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILI

70 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALI E DI CONSULENZA GESTIO-

NALE

**72** 

71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COL-

LAUDI ED ANALISI TECNICHE RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO

74 ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

**75** SERVIZI VETERINARI

78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)<sup>1</sup>

# SERVIZI PULIZIA E ASSISTENZA

**80.1** Servizi di vigilanza privata

**80.2** Servizi connessi ai sistemi di vigilanza **81.2** Attività di pulizia e disinfestazione

82.20 Attività dei call center<sup>2</sup>

**82.92** Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi

**82.99.2** Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste

82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese<sup>3</sup>

# **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ASSISTENZA**

84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SO-CIALE OBBLIGATORIA

**85** ISTRUZIONE

**86** ASSISTENZA SANITARIA

87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

**88** ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE

# **ORGANIZZAZIONI**

94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE, DI DATORI DI LA-VORO E PROFESSIONALI

# **RIPARAZIONE**

**95.11.00** Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

**95.12.01** Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari

**95.12.09** Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni

95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

# **SERVIZI**

96.01 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

**96.01.1** Attività delle lavanderie industriali

**96.01.2** Altre lavanderie, tintorie

**96.03** Servizi di pompe funebri e attività connesse

97 ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO

PER PERSONALE DOMESTICO

### NOTE

- 1. Nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.
- 2. Limitatamente alla attività di "call center in entrata (inbound), con l'esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.
- 3. Limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.